

## **REGOLAMENTO INTERNO**

**Segnalazione da parte del Consiglio dell'Ordine di nominativi per  
le Commissioni Tecniche Consultive Comunali,  
per le Commissioni Giudicanti (art. 21, comma 4, della legge 109/94 e dell'art. 92 del  
regolamento 554/99)  
e per le Commissioni Esami di Stato**

### **Art.1**

1. Per rispondere alle richieste di nominativi di geologi iscritti all'Albo, disposti ad essere proposti a far parte di Commissioni tecniche comunali, Commissioni giudicanti, Commissioni per gli esami di Stato ed eventuali Commissioni tecniche di futura istituzione, il Consiglio dell'Ordine predispone un elenco utilizzando il database dell'area iscritti presente sul sito [www.geologilazio.it](http://www.geologilazio.it).

2. Per far parte di questo elenco è necessario aver comunicato la propria disponibilità e le proprie specializzazioni, nonché il curriculum professionale, utilizzando le schede predisposte dal Consiglio stesso e presenti sull'area iscritti del sito web. È possibile indicare la tipologia di commissione preferita.

### **Art. 2**

1. Il Consiglio si accerterà della disponibilità dell'iscritto al momento del suo inserimento in elenco tramite invio di una comunicazione al suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata. In assenza di risposta entro una settimana dall'invio, l'iscritto non sarà considerato disponibile e sarà escluso dall'elenco.

2. Per le Commissioni giudicanti ex art. 21, comma 4, della Legge 109/94 e dell'art. 92 del Regolamento 554/99, in caso di designazione, l'iscritto dovrà trasmettere all'Ordine:

- a) l'accettazione della candidatura;
- b) la dichiarazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 21, comma 5, della Legge n.109/1994 e più specificatamente di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi;
- c) la dichiarazione di impegno a comunicare all'Ordine tempi e modi dell'incarico di Commissario;
- d) la dichiarazione di accettazione che il proprio nominativo possa essere selezionato dall'Ordine per la verifica di quanto dichiarato, essendo a conoscenza del fatto che, in caso di false dichiarazioni, l'iscritto è perseguibile in base alla normativa vigente.

### **Art. 3**

1. Dall'elenco di cui all'art.1 vengono esclusi i geologi:

- che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine;
- che non possiedano un indirizzo di PEC;
- che non siano in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione;
- che siano dipendenti dell'amministrazione richiedente;

- che abbiano le cause di incompatibilità, previste dall'articolo 21, comma 5, della Legge n.109/1994, per le Commissioni Giudicanti.

#### **Art. 4**

1. Per la segnalazione dei nominativi il Consiglio dell'Ordine seguirà i seguenti criteri di scelta tra gli iscritti in regola:

- comunicazione della propria disponibilità tramite l'area iscritti;
- residenza nel Comune richiedente;
- anzianità di iscrizione (almeno 15 anni per le Commissioni Esami di Stato);
- concomitante partecipazione ad altre commissioni;
- possesso di specifiche competenze professionali, desumibili dal curriculum professionale;
- aggiornamento professionale espletato.

#### **Art. 5**

1. Al momento del rinnovo della commissione tecnica, di regola il commissario in carica non sarà riproposto, salvo fondati motivi che il Consiglio dell'Ordine valuterà di volta in volta.

2. Non vi saranno riconferme nel caso di commissioni che rimangano in carica per un periodo superiore ai tre anni.